

Circolare mensile SLT

Gennaio 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Sommario

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA FATTURAZIONE O DELLA FATTURAZIONE IRREGOLARE - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE	1
1.1 Regolarizzazione da parte del cessionario o committente con codice TD29.....	1
1.2 Altre novità	2
2. TRACCIABILITÀ DEI RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E/O AMMINISTRATORI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	2
3. FRINGE BENEFIT - EROGAZIONE TRAMITE UNA CARTA DI DEBITO AD HOC	3
3.1 Voucher cumulativo.....	3
3.2 Caratteristiche della carta.....	3
4. FRINGE BENEFIT - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE - MODALITÀ DI RILASCIO	3
5. SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025	4
5.1 Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati	4
5.2 Aliquote per i professionisti.....	5
5.3 Massimale di reddito per il 2025	5
5.4 Minimale di reddito per il 2025	5

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA- REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA FATTURAZIONE O DELLA FATTURAZIONE IRREGOLARE- AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Con la pubblicazione, avvenuta il 31.1.2025, della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l'Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall'1.4.2025, che attengono anche alla regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve porre in essere ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

1.1 Regolarizzazione da parte del cessionario o committente con codice TD29

La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fattura elettronica contiene il nuovo codice Tipo Documento "TD29" per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare

fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, utilizzabile dall'1.4.2025.

Dalla stessa data viene aggiornata la descrizione del codice "TD20", che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all'art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (ad es. qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Vengono quindi aggiornati i codici errore "00471", "00473" e "00475", riferiti alle seguenti circostanze in cui il file XML è caratterizzato dal codice "TD29":

- il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente;
- nell'elemento <IdPaese> del cedente/prestatore è indicato un valore diverso da "IT";
- la partita IVA del cessionario/committente non è inserita.

1.2 Altre novità

Ulteriori novità contenute nella versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica consistono:

- nell'introduzione del codice Regime Fiscale "RF20" per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
- nell'eliminazione della soglia massima di 400,00 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10.5.2019), laddove il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA;
- nell'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici "TA13" pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. TRACCIABILITÀ DEI RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E/O AMMINISTRATORI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si segnalano le seguenti novità:

- **La Legge di Bilancio 2025** prevede che, a decorrere dal 01.01.2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non concorrono a formare il reddito del lavoratore se le spese sono effettuate con sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione rileva anche ai fini della deducibilità dei costi per i redditi d'impresa e ai fini Irap.
- **Sistemi di pagamento** ammessi sono quindi carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare (ad esempio Satispay).
- **Le aziende dovranno informare** al più presto tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i collaboratori. Il datore di lavoro potrà decidere, in luogo del rimborso a piè di lista, di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell'azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spesa, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.

- **In presenza del “doppio” giustificativo** (RICEVUTA/FATTURA + RICEVUTA POS/STRUMENTO TRACCIATO) si potranno rimborsare le spese di trasferta nette nel cedolino di competenza del mese.
- **In assenza del documento** che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà **rimborsare la nota spese assoggettandola ad imposte e contributi**.

3. FRINGE BENEFIT- EROGAZIONE TRAMITE UNA CARTA DI DEBITO AD HOC

Con la risposta a interpello 15.1.2025 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i *fringe benefit* possono essere erogati ai dipendenti anche mediante una carta di debito assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-*bis* del TUIR e all’art. 6 del DM 25.3.2016.

3.1 Voucher cumulativo

Ai sensi del co. 3-*bis* dell’art. 51 del TUIR *“l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”*.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28, la specifica disciplina dei titoli di legittimazione è dettata dall’art. 6 del DM 25.3.2016. Pertanto, solo per i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51 co. 3 ultimo periodo fino a 258,23 euro (limite elevato, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a 1.000,00 euro o a 2.000,00 con figli fiscalmente a carico), i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.

Il *voucher* cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente la suddetta soglia.

3.2 Caratteristiche della carta

Nella fattispecie, la carta di debito:

- può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire dell’assegnazione dei *fringe benefit* (beni e servizi), messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del *budget* di spesa figurativo dallo stesso assegnato;
- non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro;
- è nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico;
- è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuabili da parte dei beneficiari nella piattaforma digitale, nell’area riservata dedicata ad ogni utente.

In ragione di tali caratteristiche, nel caso di specie è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-*bis* del TUIR.

4. FRINGE BENEFIT- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE- MODALITÀ DI RILASCIO

Con la risposta a interpello 30.1.2025 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le spese per utenze domestiche, ai fini dei *fringe benefit* di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR, può essere acquisita dal datore di lavoro con la sottoscrizione in originale del dipendente e

l'allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

Si ricorda che, in ordine all'ampliamento dell'ambito applicativo della soglia dei *fringe benefit* anche alle utenze domestiche, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.3.2024 n. 5, § 1.1 e circ. 4.11.2022 n. 35, § 2.1), il datore di lavoro:

- nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR;
- in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti.

5. SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025

Con la circ. 30.1.2025 n. 27, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

5.1 Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2025 confermano quelle del 2024 e sono pari al:

- 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico

L'iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l'aliquota contributiva ai fini previdenziali:

- è pari al 25%;
- si applica al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Si applicano altresì l'aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell'1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto

della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell'ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell'imponibile contributivo).

5.2 Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:

- l'aliquota previdenziale del 25%;
- aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), come stabilito dall'art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

L'aliquota complessiva dovuta per il 2025 è quindi pari al 26,07%, come nel 2024.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, né titolari di pensione diretta:

- l'aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni;
- si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

5.3 Massimale di reddito per il 2025

Il massimale di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 120.607,00 euro (119.650,00 euro per il 2024).

5.4 Minimale di reddito per il 2025

Il minimale di reddito valido per il 2025, ai fini dell'accredito dell'intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.555,00 euro (18.415,00 euro per il 2024).